

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 4<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Difesa)

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 1953

(8<sup>a</sup> Riunione in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

### I N D I C E

#### Disegno di legge:

« Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (56) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 81, 83, 84, 85
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	82, 83, 84
CADORNA, <i>relatore</i> . . . . .	83, 84, 85
JANNUZZI . . . . .	83
PALERMO . . . . .	81, 82, 83, 84

La riunione ha inizio alle ore 12.

Sono presenti i senatori: Bruna, Cadorna, Caldera, Caporali, Cerica, Cornaggia Medici, De Giovine, De Luca Angelo, Jannuzzi, Messe, Morandi, Palermo, Prestisimone, Rizzatti e Taddei.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Farina e Secchia sono sostituiti rispettivamente dai senatori Ravagnan e Fantuzzi.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Tartufo.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Bosco.

CORNAGGIA MEDICI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

#### Seguito della discussione del disegno di legge:

« Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (56).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ».

La discussione riprende dall'articolo 117, il cui esame fu iniziato nella precedente riunione, essendosi rinviato il dibattito per una più attenta meditazione di due proposte suggerite dal senatore Palermo.

PALERMO. Nella trascorsa riunione, come i colleghi ricorderanno, ho prospettato l'opportunità di deliberare la concessione, sia pure modestissima, di una indennità a tutti gli ufficiali provenienti dal servizio permanente effettivo, iscritti nel ruolo d'onore, in aggiunta alla indennità speciale prevista dall'articolo 68. In tal modo la Repubblica e la Democrazia darebbero la prova che tengono nel dovuto conto il sacrificio dei loro ufficiali.

PRESIDENTE. Credo che la Commissione sia unanime e solidale con il sentimento espresso dal senatore Palermo; mi permetto, soltanto, di far rilevare che ci troviamo già di fronte

4ª COMMISSIONE (Difesa)

8ª RIUNIONE (3 dicembre 1953)

alla necessità di aumentare la misura della indennità di riserva, di cui all'articolo 68; ora, siccome il Tesoro avanza ostacoli che sono difficili a superare, non vorrei che, sopravvenendo un'altra richiesta, il disegno di legge verisse ad essere bloccato per un lungo periodo.

Sotto questo profilo e sotto questo aspetto, pregherei il senatore Palermo di non insistere nella sua proposta.

PALERMO. Mi rendo conto della fondatezza delle osservazioni del Presidente; vorrei, però, che, una volta tanto, si affermasse la sovranità delle Assemblee legislative. Molte volte ci troviamo di fronte a dei cancelli chiusi, contro i quali non possiamo fare niente, perchè ci imbattiamo nel « tabù » rappresentato dal Ministero del tesoro. Credo, tuttavia, che se una Assemblea si convince che un dato provvedimento è necessario, e che è indispensabile, per l'attuazione dello stesso provvedimento, che dei fondi vengano reperiti, tali fondi debbono essere trovati.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ripeto quanto ho detto nella precedente riunione, cioè che il Governo è particolarmente sensibile a tutti i problemi che interessano la benemerita categoria di ufficiali mutilati o invalidi di guerra; tuttavia, tale considerazione non deve condurci ad alterare le linee essenziali del disegno di legge. Noi facciamo una legge di stato, noi affermiamo il principio che ad indennità speciali debbono corrispondere obblighi speciali. La proposta del senatore Palermo sposta un cardine essenziale della nostra legislazione, cioè a dire fissa il principio che una indennità possa essere accordata esclusivamente in relazione a prestazioni che gli interessati possano essere eventualmente chiamati a dare. La fisionomia del ruolo di onore, infatti, è tale che in esso sono iscritti gli ufficiali non ai fini di particolari obblighi, ma esclusivamente per dar loro un attestato di riconoscenza. Tali ufficiali non sono tenuti a nessun obbligo di carattere militare, se non ne fanno esplicita domanda. Ora, non essendo tenuti a nessuna prestazione, nè in atto, nè eventuale, la concessione di una indennità va esclusa.

Il Ministero, d'altronde, fa tutto quanto è nelle sue possibilità per venire incontro alle esigenze della benemerita categoria degli ufficiali mutilati ed invalidi. Attualmente gli ufficiali provenienti dal servizio permanente, mutilati e invalidi della guerra 1940-45, beneficiano delle seguenti provvidenze: 1° pensione di guerra cumulata con il trattamento di quiescenza ordinario, che può essere liquidato, in determinate ipotesi, anche con soli sette anni di servizio effettivo, e sempre con soli quindici anni di servizio pensionabile, di cui dodici di servizio effettivo, e che comprende: a) pensione ordinaria; b) indennità di riserva; c) assegno integratore, tale da far corrispondere il trattamento di quiescenza ordinario per due anni agli assegni di attività del pari grado in servizio e, per un periodo successivo fino a tre anni dopo i limiti di età, il predetto trattamento ai quattro quinti degli assegni di attività del pari grado in servizio; 2° collocamento obbligatorio nei posti di lavoro civile, al pari di tutti gli altri mutilati e invalidi di guerra.

Esaminiamo, a mo' d'esempio, il trattamento economico di un capitano già in servizio permanente mutilato o invalido della guerra 1940-45, ammogliato con due figli, residente a Roma (anzianità di servizio dieci anni).

	3ª cat.	4ª cat.	5ª cat.
1° Pensione di guerra L.	11.604	8.235	5.680
2° Trattamento di quiescenza ordinario (comprensivo della pensione ordinaria, indennità di riserva e assegno integratore fino ai quattro quinti degli assegni di attività) . .	51.825	51.825	51.825
Totale . . . L.	63.429	60.060	57.505

La 3ª categoria comprende, ad esempio, la perdita della mano destra; la 5ª categoria comprende, la perdita del pollice e dell'indice della mano destra.

Naturalmente non voglio dire che sia questione di un trattamento largo, generoso; ma, tenuto conto della media degli stipendi, quando consideriamo che si tratta, nella ipotesi prospettata, di un capitano con dieci anni di ser-

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)8<sup>a</sup> RIUNIONE (3 dicembre 1953)

vizio e facciamo il confronto con un pari grado dell'Amministrazione civile, riscontriamo che le situazioni economiche dei due soggetti non si distanziano in maniera eccessiva.

Per l'avvenire il trattamento potrà essere ancora migliorato, nel senso che mentre oggi esiste una disposizione per cui l'anzidetto trattamento può essere applicato limitatamente ai mutilati di guerra della guerra 1940-45 esso potrebbe essere esteso a tutti i mutilati anche del primo conflitto mondiale. Inoltre, si potrebbe spostare il numero degli anni da cinque a sei e, eventualmente, rivedere la tabella delle infermità e diminuire la rigidità attuale della tabella stessa. Oggi, infatti, basta una piccola mutilazione per essere esclusi dal servizio effettivo; tale rigidità potrebbe essere notevolmente allentata.

Tali sono le provvidenze del Ministero per i mutilati; ma non può essere accolto il principio di accordare al mero fatto dell'iscrizione nel ruolo d'onore una indennità; e ciò sia per ragioni pratiche, sia per ragioni di principio, in quanto ad ogni indennità deve corrispondere una prestazione, che in questo caso non esiste.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti il primo comma dell'articolo 117. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**PALERMO.** Vorrei proporre una modifica nell'ultimo comma, nel senso che gli ufficiali del ruolo d'onore possano essere richiamati in servizio, sempre con il loro consenso, sia in tempo di guerra che di pace. In concreto proporrei di eliminare le parole « soltanto in tempo di guerra ».

**CADORNA, relatore.** Sono contrario alla proposta del senatore Palermo. In tal modo si verrebbero ad affollare gli uffici, che sono già sovraccarichi di personale.

**BOSCO, Sottosegretario di Stato per la difesa.** L'ultimo comma dell'articolo 117 non è stato concepito come una disposizione intesa a con-

cedere un beneficio di carattere economico agli ufficiali del ruolo di onore; esso è stato formulato esclusivamente nel presupposto di poter dare a quegli ufficiali, che già tanto hanno fatto per la Patria, la possibilità di servire ancora la Patria in tempo di guerra. Dunque: non disposizione di carattere economico, ma disposizione che permetta a tali ufficiali di prestare ancora la loro opera per la Patria in tempo di guerra.

Ora un emendamento, che consentisse di richiamare, in via normale, gli ufficiali del ruolo d'onore anche in tempo di pace, svisterebbe il concetto della norma.

In una legge, insomma, che tende a stabilire il concetto che gli ufficiali debbono essere incondizionatamente idonei al servizio, non può essere consentito che ufficiali degnissimi sotto ogni punto di vista, ma non incondizionatamente idonei al servizio militare, possano essere richiamati in tempo di pace. Quindi, non posso dichiararmi favorevole all'emendamento del senatore Palermo.

**PALERMO.** Insisto nel mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento del senatore Palermo non accettato nè dal relatore, nè dal Governo, suppressivo delle parole « soltanto in tempo di guerra ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

**PALERMO.** Non essendo stato approvato l'emendamento suppressivo, ne propongo un altro inteso ad aggiungere dopo le parole « in tempo di guerra » le altre « e in tempo di pace solo in casi particolari ».

**JANNUZZI.** Sono d'accordo, in sostanza, su tale emendamento. Preferirei, però, che, invece della espressione: « casi particolari », venisse usata l'altra: « casi eccezionali ». Infatti, a mio modo di vedere, la locuzione: « eccezionalità » ha un significato generale, cioè a dire si riferisce alle condizioni eccezionali del Paese. Invece, l'espressione « casi particolari » sembra a me che possa essere riferita alle situazioni soggettive dei singoli ufficiali. Ora io credo che gli ufficiali del ruolo d'onore

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)8<sup>a</sup> RIUNIONE (3 dicembre 1953)

debbano essere richiamati soltanto in tempo di guerra, oppure se nel Paese insorga una situazione eccezionale.

**PRESIDENTE.** Onorevole Palermo, accetta la formulazione proposta dal senatore Jannuzzi, o insiste nella sua ?

**PALERMO.** Insisto nella mia dizione. Mi sia concesso, inoltre, di aggiungere un ulteriore chiarimento. L'onorevole Sottosegretario ha impostato la sua critica al mio precedente emendamento sulla necessità di evitare che l'organico degli ufficiali possa comunque essere turbato dall'immissione di eventuali ufficiali riassunti in servizio. Ma quando chiediamo che i mutilati di guerra possano essere riassunti, non intendiamo affatto che essi vadano reinseriti nei quadri. Gli ufficiali mutilati possono essere richiamati in servizio per incarichi speciali, al di fuori degli organici.

Il senatore Jannuzzi, poi, interpreta in maniera non esatta il mio emendamento. Non è esatto che con le parole « casi eccezionali » ci si riferisca alle condizioni generali del Paese e con le altre « casi particolari » ci si richiami, invece, alle situazioni individuali dei singoli ufficiali. Anche un caso personale può essere considerato eccezionale. Nella formulazione del mio emendamento ho usato l'aggettivo « particolare », perchè il « caso eccezionale », qualunque sia la situazione cui lo si voglia riferire, restringerebbe eccessivamente l'efficacia della norma.

**CADORNA, relatore.** So bene che gli ufficiali eventualmente riassunti in servizio non dovrebbero entrare negli organici. Ma delle due, l'una: o gli anzidetti ufficiali sono richiamati per un determinato incarico, ed allora vanno ad occupare un posto che spetterebbe ad un altro ufficiale; oppure sono riassunti con riguardo per la loro situazione soggettiva, e praticamente non espletano alcuna mansione.

Ciò si è verificato nella passata guerra; tanto che è vero che ci si è trovati di fronte ad una massa di ufficiali che non avevano funzioni da assolvere. Taluni, ciechi, non avevano addirittura alcun incarico. Ora in un esercito che si rispetti ogni individuo

deve avere un particolare incarico, a seconda delle sue particolari capacità. D'altra parte, trovo poco decoroso per lo stesso mutilato accettare un incarico che egli non può degnamente assolvere e nel quale viene solo tollerato per il rispetto che gli si deve.

Non sono, quindi, favorevole all'emendamento del senatore Palermo, sia pure con la modifica proposta dal senatore Jannuzzi.

**BOSCO, Sottosegretario di Stato per la difesa.** In sostanza, ci troviamo di fronte ad un emendamento aggiuntivo che propone il richiamo degli ufficiali del ruolo di onore, in tempo di pace, in determinati casi particolari e non già in via normale. Dovendo scegliere la dizione più opportuna, ritengo che si possa aderire alla formulazione dell'onorevole Palermo, non perchè sia più o meno estensiva, ma perchè più propria. Mi consentirà l'onorevole Jannuzzi di dissentire dalla sua interpretazione che la dizione « casi eccezionali » si riferisca alla situazione della Nazione, in generale, e non a quella dell'individuo. In ogni caso dovranno essere tenute presenti le esigenze razionali e non quelle individuali.

Accetto, pertanto, l'emendamento proposto dal senatore Palermo.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento del senatore Palermo tendente ad aggiungere dopo le parole « in tempo di guerra » le altre « e in tempo di pace solo in casi particolari ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'ultimo comma dell'articolo 117 nel seguente nuovo testo: « Gli ufficiali del ruolo d'onore possono essere chiamati in servizio, col loro consenso, in tempo di guerra e in tempo di pace solo in casi particolari, per essere impiegati in incarichi e servizi compatibili con le loro condizioni fisiche, escluso in ogni caso il comando di unità o di reparto ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il senatore Palermo, aveva proposto nella precedente riunione, un comma aggiuntivo

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)8<sup>a</sup> RIUNIONE (3 dicembre 1953)

così formulato: « A tutti gli ufficiali provenienti dal servizio permanente effettivo, iscritti nei ruoli di onore delle rispettive Armi o Corpi, compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza e alla indennità speciale prevista dall'articolo 68, la seguente « indennità di onore » annua lorda, non reversibile, uguale per tutti i gradi, di lire 40.000 ».

Metto ai voti tale comma aggiuntivo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 117, come risulta dalla modificazione apportatavi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 118.

Sono sanzionati i richiami in servizio degli ufficiali del ruolo d'onore ciechi di guerra, disposti dall'11 giugno 1940 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

CADORNA, *relatore*. Propongo il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

« Sono sanzionati i richiami in servizio degli ufficiali ciechi del ruolo d'onore o della riserva disposti fino alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Con tale emendamento si vuol regolarizzare la posizione di quegli ufficiali richiamati in servizio prima della guerra, ma il cui richiamo non fu mai sanzionato dal Ministero.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore, sostitutivo dell'intero articolo 118.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 119.

La presente legge non ha effetto nei riguardi degli ufficiali di Forze armate diverse dall'Esercito, dalla Marina e dall'Aeronautica o dei corpi militari od organizzati militarmente per i quali in base alle vigenti disposizioni siano applicabili le norme riflettenti lo stato degli ufficiali dell'Esercito, i relativi regolamenti, nonché il regolamento di disciplina militare per gli ufficiali medesimi.

(*È approvato*).

Art. 120.

Sono abrogate le leggi 11 marzo 1926, n. 397 e 9 maggio 1940, n. 369, e le successive modificazioni, e tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o comunque con essa incompatibili. È pure abrogato il regio decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2149.

(*È approvato*).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra riunione.

*La riunione termina alle ore 13,10.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari